

Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►B

► **M1 DECISIONE DELLA COMMISSIONE**  
del 23 ottobre 1995

che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e  
gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea ◀

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/453/CE)

(GU L 264 del 7.11.1995, pag. 35)

Modificata da:

	Gazzetta ufficiale		
	n.	pag.	data
► <b>M1</b> Decisione 1999/530/CE della Commissione del 14 luglio 1999	L 203	76	3.8.1999

**▼M1****DECISIONE DELLA COMMISSIONE****del 23 ottobre 1995**

**che stabilisce le condizioni particolari d'importazione di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea**

**▼B**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(95/453/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/492/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi<sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, lettera b),

considerando che le disposizioni della legislazione peruviana attribuiscono al «Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries, National Fisheries Administration, National Fishery Products Inspection Station (NFPIS)» la competenza per l'ispezione sanitaria dei molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini vivi, nonché per la sorveglianza delle condizioni d'igiene e di salubrità della loro produzione; che le suddette disposizioni conferiscono alla NFPIS il potere di autorizzare o vietare la raccolta di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini in determinate zone;

considerando che l'organizzazione della NFPIS dell'allevamento e dei suoi laboratori è in grado di vigilare sull'effettiva osservanza della normativa vigente;

considerando che le competenti autorità della Repubblica di Corea si sono impegnate a comunicare regolarmente e celermente alla Commissione informazioni sull'eventuale presenza di plancton contenente tossine nelle zone di raccolta;

considerando che le competenti autorità della Repubblica di Corea hanno fornito garanzie ufficiali riguardo all'osservanza delle disposizioni del capitolo V dell'allegato alla direttiva 91/492/CEE, nonché al rispetto di condizioni equivalenti a quelle prescritte dalla suddetta direttiva per la classificazione delle zone di produzione e di stabulazione, il riconoscimento dei centri di spedizione o di depurazione, i controlli sanitari e la sorveglianza della produzione; che, in particolare, la Comunità sarà informata di qualsiasi modifica delle zone di raccolta;

considerando che la Repubblica di Corea può figurare nell'elenco dei paesi terzi che soddisfano le condizioni di equivalenza di cui all'articolo 9, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 91/492/CEE;

considerando che la Repubblica di Corea desidera esportare nella Comunità i molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini congelati e trasformati;

considerando che, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3, lettera b), ii) della direttiva 91/492/CEE, è necessario delimitare le zone di produzione nelle quali i molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini possono essere prelevati e dalle quali possono essere importati;

considerando che le condizioni particolari d'importazione si applicano salve restando le decisioni adottate in applicazione della direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'ac-

<sup>(1)</sup> GU n. L 268 del 24. 9. 1991, pag. 1.

**▼B**

quacoltura <sup>(1)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

**▼M1**

*Articolo 1*

La «National Fishery Products Inspection Station (NFPIS)» del «Ministry of Maritime Affairs and Fisheries» è l'autorità competente nella Repubblica di Corea per la verifica e la certificazione della conformità di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati e gasteropodi marini con le disposizioni della direttiva 91/492/CEE.

*Articolo 2*

I molluschi bivalvi, gli echinodermi, i tunicati e i gasteropodi marini originari della Repubblica di Corea e destinati all'alimentazione umana devono essere originari delle zone di produzione autorizzate che figurano in allegato.

**▼B**

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 46 del 19. 2. 1991, pag. 1.

**▼B***ALLEGATO***ZONE DI PRODUZIONE AUTORIZZATE RISPONDENTI AI REQUISITI DI CUI ALL'ALLEGATO I, 1, LETTERA a) DELLA DIRETTIVA 91/492/CEE**

Delimitazioni geografiche	Numero di codice
Hansando Kojeman	1
Charanman Saryangdo	2
Mirukto	3
Kamakman	4